


## DIRITTI CIVILI E POLITICI

### Situazione carceraria e divieto di tortura: il caso Sulejmanovic dinanzi alla Corte europea dei diritti umani

La Corte europea dei diritti umani, con la sentenza del 16 luglio 2009, ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 (sotto il profilo della violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti) della Convenzione europea dei diritti umani. La decisione non è stata tuttavia raggiunta all'unanimità. Con il ricorso, n. 22635/03, un cittadino bosniaco (di seguito, il ricorrente), detenuto nel penitenziario di Rebibbia, ha lamentato presso la Corte europea l'umanità delle condizioni carcerarie a causa dell'eccessivo numero di detenuti nella cella di appartenenza. Il ricorrente, condannato per furto aggravato ad un anno e nove mesi di reclusione dal Tribunale di Cagliari, era stato arrestato nel novembre 2002 nella Questura di Roma, dove si trovava per ottenere il permesso di soggiorno. Già in passato, invero, il ricorrente si era rivolto alla Corte di Strasburgo per denunciare il rimpatrio forzoso operato dallo Stato italiano, in seguito ad un ordine di espulsione, in danno suo e di altri rom di origine bosniaca che vivevano in un campo nomadi a Roma. In quell'occasione, la Corte europea, dopo aver dichiarato i ricorsi ricevibili, ne stabilì la cancellazione dal ruolo (*Sulejmanovic & altri c. Italia*, e *Sejdovic & Sulejmanovic c. Italia*, ricorsi nn. 57574/00 e 57575/00, sentenza dell'8 novembre 2002), essendo intervenuto un accordo amichevole tra il Governo e gli allora ricorrenti, il quale garantiva essi il rientro in Italia, il rilascio del permesso di soggiorno umanitario e un cospicuo risarcimento danni da ripartire ugualmente tra i sedici rom. In Italia, però, Sulejmanovic aveva ancora le citate pendenze penali da scontare e così è finito a Rebibbia. Dove, per due mesi e mezzo, ha dovuto condividere una cella di poco più di sedici m<sup>2</sup> con altre cinque persone. In seguito, il ricorrente è stato spostato in altre celle con un minor numero di detenuti fino all'anticipata liberazione dal carcere, nell'ottobre 2003, ottenuta grazie al beneficio della riduzione della pena. Nel periodo di detenzione del ricorrente, il carcere di Rebibbia, per ammissione dello stesso Governo italiano, contava un numero di detenuti superiore alla capacità di accoglienza del trenta per cento. La Corte di Strasburgo ha ritenuto il ricorrente vittima di trattamento inumano e degradante, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (di seguito: la Convenzione), e ha condannato, di conseguenza, l'Italia a pagare il risarcimento di mille euro come riparazione del danno morale cagionato a Sulejmano-



## Diritti umani e diritto internazionale

vic. Il divieto di tortura, previsto dall'art. 3 della Convenzione, notoriamente, gode di inderogabilità assoluta, la quale nella Convenzione si ricava dalla formulazione dell'art. 15. La norma in esame proibisce tre possibili condotte che si distinguono tra loro per la differenza delle sofferenze inflitte: molto gravi e crudeli nella tortura, mentali e fisiche di particolare intensità nel trattamento inumano e atte a provocare umiliazione e angoscia nel trattamento degradante (cfr. Irlanda c. Regno Unito, ricorso n. 5310/71, sentenza del 18 gennaio 1978; Askoy c. Turchia, ricorso n. 21987/93, sentenza del 18 dicembre 1996 e Costello Roberts c. Regno Unito, ricorso n. 13134/87, sentenza del 25 marzo 1993). Sebbene nella Convenzione non si ritrovi alcuna disposizione espressamente concernente il trattamento delle persone detenute, la Corte europea ha sempre richiesto alle autorità penitenziarie di esercitare il loro potere salvaguardando la salute e il benessere dei detenuti e di evitare di aggravare "il senso di umiliazione insito nella sanzione penale", (cfr. Tyrer c. Regno Unito, ricorso n. 5856/72, sentenza 25 aprile 1978) concentrandosi finora maggiormente sulle questioni riguardanti lo stato di salute dei detenuti e l'eventuale isolamento inflitto. Nella sentenza in oggetto, la Corte europea ha affrontato la questione dello spazio minimo sostenibile in cella; centrale, il richiamo da parte dei giudici di Strasburgo (come già in Kalachnikov c. Russia, ricorso n. 47095/99, 15 ottobre 2002) agli standard previsti dal Secondo Rapporto Generale del Comitato per la prevenzione della tortura (CPT). Come è noto, nel quadro del Consiglio d'Europa opera anche la Convenzione europea per la prevenzione della tortura (conclusa a Strasburgo il 26 novembre 1987); con la quale, in riferimento alle garanzie previste dall'art. 3 della Convenzione, è stato istituito un sistema di tutela non giudiziario di natura preventiva, basato sul potere d'iniziativa del CPT. Nella sentenza in esame, la Corte europea, dopo aver citato lo standard di sette m<sup>2</sup> auspicato dal CPT come spazio minimo individuale in cella, ha, tuttavia, ammesso di non poter stabilire una misura precisa di superficie sostenibile per ciascun detenuto ai sensi della Convenzione, in quanto dipendente da molteplici fattori. La Corte di Strasburgo ha poi ricordato che il problema del sovraffollamento carcerario grave pone in sé un problema sotto il profilo dell'art. 3 della Convenzione e che in alcuni casi giudicati in precedenza la mancanza di spazio personale per i detenuti, inferiore a tre m<sup>2</sup>, era talmente seria da giustificare di per sé la violazione della norma. Nell'applicare al caso in esame i principi esposti, i giudici europei hanno operato dei distinguo, ritenendo sussistente il trattamento inumano e degradante solo nei due mesi e mezzo di detenzione in cui il ricorrente disponeva, individualmente, di scarsi tre m<sup>2</sup>, non, invece, nel periodo detentivo restante, né tantomeno riguardo le altre condizioni di detenzione. Nel biasimare, comunque, la situazione del carcere di Rebibbia, la Corte europea ha notato, a nostro avviso in maniera discutibile, che nel periodo 'incriminato' il sovraffollamento non aveva raggiunto proporzioni drammatiche.

Come accennato, questa condanna per violazione dell'art. 3 della Convenzione non è stata raggiunta all'unanimità, due giudici su sette hanno votato contro, argomentando le loro ragioni nell'opinione dissidente del giudice Zagrebelsky, a cui

si è associata la giudice Jociene. Opinione in cui il giudice italiano, premesso che il voto contrario non ha il significato di sottostimare il problema del sovraffollamento carcerario, ha contestato il raggiungimento della soglia minima di gravità nel caso Sulejmanovic. Notoriamente, perché una fattispecie sia ascrivibile all'art. 3 della Convenzione deve raggiungere un livello minimo di gravità; la giurisprudenza di Strasburgo ha sempre utilizzato questo criterio per stabilire quando una condotta rientra tra quelle vietate. L'accertamento del superamento di tale soglia è il risultato di una valutazione relativa, che tenga conto sia delle circostanze oggettive del fatto materiale che delle qualità soggettive dell'individuo interessato (sul punto v. sentenze citate: Irlanda c. Regno Unito e Tyrer c. Regno Unito). Il limite esterno dell'art. 3 della Convenzione non è dunque predeterminato ma dipende "dall'insieme dei dati della causa, e, in particolare, dalla durata del trattamento, dalle conseguenze fisiche o mentali così come talvolta dal sesso, dall'età e dallo stato di salute della vittima"(cfr. Price c. Regno Unito, ricorso n. 33394/96, par. 24). A tal riguardo, il giudice dissidente ha sottolineato come, nel caso del ricorrente, la durata della detenzione in condizioni ritenute inumane dalla maggioranza dei colleghi sia stata molto breve e che la vittima è di giovane età. Viene poi ampiamente discusso, nell'opinione dissidente, il riferimento ai parametri del CPT, in quanto quest'ultimo più che prevedere degli standard minimi esprime un auspicio a riguardo, riferendosi, inoltre, alle celle di polizia e non di detenzione, riguardo la dimensione delle quali, invece, il Comitato ha evitato di pronunciare qualsiasi automatismo. In effetti, dal rapporto del CPT/Inf (92) 3, par. 43: "le delegazioni del CPT hanno avvertito il bisogno di una bozza di linee guida in questo campo. Il criterio che segue (considerato come un livello auspicabile piuttosto che uno standard minimo) è attualmente usato nel valutare celle di polizia intese per essere occupate da una sola persona che resti al massimo qualche ora". Per contro, il giudice Zagrebelsky ha rilevato come, nel presente caso, le linee guida del CPT, riguardanti la necessità per i detenuti di trascorrere del tempo fuori dalla cella, siano state assecondate in eccesso, considerando che il ricorrente poteva trascorrere otto ore e cinquanta minuti fuori dalla cella al giorno, come riscontrato anche dalla stessa Corte europea. Il giudice italiano, dopo aver esaminato a fondo la giurisprudenza convenzionale in materia, ha constatato che non ci sono casi in cui la Corte di Strasburgo ha utilizzato la mancanza di spazio come criterio esclusivo per riscontrare la violazione dell'art. 3, neanche quando il ricorrente disponeva di meno di tre m<sup>2</sup> individualmente (cfr. Aleksandr Makarov c. Russia, ricorso n. 15217/07, sentenza del 12 marzo 2009, par. 93) avendo sempre tenuto in considerazione altri fattori, quali l'illuminazione, il rischio concreto di propagarsi di malattie, l'assenza di acqua potabile o corrente, l'assenza di trattamenti adeguati per le patologie di un ricorrente. Insomma, casi alla mano, il giudice dissidente ha controbattuto le citazioni dei suoi colleghi, riprendendo le parole della Corte europea nella sentenza Lazbov c. Russia, ricorso n. 62208/00, 16 giugno 2005, par. 44, dove si legge "per determinare se le condizioni detentive sono degradanti, la mancanza di spazio (nella fattispecie, meno di un m<sup>2</sup>) è un fattore che pesa fortemente ma non può essere crite-

rio esclusivo" e nella sentenza *Trepachkine c. Russia*, ricorso n. 36898/03, 19 luglio 2007, par. 92, lì dove la Corte afferma di non poter dare una misura precisa dello spazio personale di ciascun detenuto ai sensi della Convenzione perchè dipendente da molteplici fattori, quali la durata della detenzione, la possibilità di stare fuori dalla cella e le condizioni fisiche e mentali del ricorrente. Infine, il giudice italiano ha aggiunto una considerazione di ordine generale sul significato dell'inderogabilità assoluta di cui gode l'art. 3 della Convenzione; ebbene, essa risiederebbe nel fatto che le condotte ivi proibite sono considerate e avvertite dalla coscienza e dalla sensibilità degli europei come intollerabili in sé, sempre e comunque. In altri termini, ha chiarito Zagrebelsky: "entre ce que l'on considère dans le cadre de l'article 3 comme étant intolérable et ce que l'on peut considérer comme étant souhaitable, il y a, à mes yeux, la même différence que celle qui a cours entre le rôle de la Cour et les rôles du CPT, du Conseil de l'Europe, des organisations non gouvernementales et des Parlements nationaux". La strada intrapresa dalla Corte di Strasburgo, ha concluso il giudice dissidente, rischia di condurre alla 'relativizzazione' dell'interdizione assoluta, nel senso che più si abbassa la soglia minima di gravità, includendovi anche ciò che è auspicabile, e più, nell'accertamento della violazione in questione, si è costretti a tenere in conto troppe circostanze, al limite dell'artificioso, come già accaduto in alcune pronunce della Corte europea, addotte ad esempio (sulle quali, v. anche A. Saccucci, "Divieto di tortura ed esigenze di sicurezza nel contesto della war on terror: verso una flessione 'al ribasso' degli obblighi internazionali?", in questa Rivista 2009, p. 5ss.).

In conclusione, la sentenza in oggetto lascia aperti alcuni interrogativi. Vero è, infatti, che la Corte europea, come già illustrato, ha giudicato il caso in esame operando numerosi distinguo, senza per contro supportare con grandi motivazioni la decisione di innovare la giurisprudenza convenzionale. A conferma di ciò, possono citarsi le parole dell'opinione concordante, annessa alla sentenza in esame, del giudice Sajò: "Dans la présente affaire, ce n'est pas le manque d'espace dans la cellule qui constitue en soi un traitement inhumain ou dégradant. Les conditions n'étaient pas de nature à entraîner inmanquablement ou probablement un dommage pour la santé mentale et physique du requérant ou pour son intégrité, mais elles étaient manifestement très en-deçà des normes recommandées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) en ce qui concerne l'espace disponible par détenu. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'inhumanité de la situation réside dans le fait que l'Etat n'a pas montré qu'il avait adopté des mesures compensatoires supplémentaires pour atténuer les conditions extrêmement éprouvantes résultant de la surpopulation carcérale". Tale opinione sembrerebbe voler affermare un nuovo obbligo positivo gravante sugli Stati contraenti, più che confermare la statuizione – controbattuta in punto di diritto dal giudice italiano – per cui la mancanza di spazio possa essere unica condizione per l'assoggettabilità di una fattispecie all'art. 3 della Convenzione. D'altra parte, il problema della quantificazione della mancanza di spazio

comporta anche l'individuazione degli eventuali parametri cui fare riferimento.

Inoltre, la tendenza, rilevata da Zagrebelsky, di una deriva nell'interpretazione convenzionale del divieto di tortura (e cioè, di un caposaldo della cultura giuridica europea), induce a riflettere su cosa sia davvero intollerabile per la coscienza europea attuale e cosa debba, dunque, ricadere nell'ambito dell'art. 3 della Convenzione. In questa sede, sia consentito solamente, da un lato, ricordare che la Corte europea avrebbe avuto anche altri strumenti per giudicare utilizzando – come nella sentenza relativa al caso Costello Roberts (v. supra, ma in quel caso la punizione corporale non fu ritenuta sufficientemente grave) – l'art. 8 della Convenzione, che tutela la vita privata. La Corte europea, in linea con il Rapporto (8 ottobre 1991) dell'allora Commissione, aveva infatti elevato quest'ultima a rango di norma sostitutiva dell'art. 3, affermando che la protezione da essa accordata all'integrità fisica della persona può essere più ampia di quella prevista dallo stesso art. 3. D'altro canto, invece, è proprio nell'applicazione dell'art. 3 Convenzione che la Corte europea ha creato la tecnica di protezione par ricochet, che le ha consentito di valutare la conformità alla Convenzione anche di pratiche che non rientravano direttamente nel suo campo di applicazione, colmando così talune lacune, soprattutto nei settori delle condizioni di detenzione e delle misure nei confronti di stranieri (sul punto v. A. Esposito "La tutela delle persone private della libertà nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani", in G.C. Bruno, G. Cataldi, A. Papa (a cura di), *Diritti umani e carcere*, Napoli, 2008, p. 83 ss.). Notoriamente, infatti, la Convenzione è uno strumento vivente, da interpretare alla luce delle condizioni di vita attuali, con la conseguenza che il livello di tutela dei diritti enunciati si evolve di pari passo con l'evoluzione della civiltà e della coscienza della comunità internazionale ed in linea con i mutamenti 'comune sentire' della società (cfr. G. Cataldi "Osservazioni sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di tortura", in questa Rivista 2008, p. 51 ss.). Di fatto, il sovraffollamento delle carceri resta un problema allarmante per molti Stati contraenti, dove si assiste ad una crescita spropositata del numero di detenuti. Il CPT ha più volte sollecitato i Paesi membri a porvi rimedio, suggerendo una revisione delle politiche penitenziarie nazionali. La Corte europea, decretando, nel caso in oggetto, che il sovraffollamento delle celle integra di per sé gli estremi del trattamento inumano e degradante, ha spianato, per ora, la strada a possibili nuovi ricorsi individuali. Per quanto riguarda l'Italia, al fatto di aver subito una condanna per la violazione dell'art. 3 della Convenzione, si aggiunge il rischio di un effetto valanga: sul sito di Antigone, associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale, lampeggia la sentenza Sulejmanovic, con annesso formulario di ricorso alla Corte europea (cfr. [www.osservatorioantigone.it/index.php?option=com\\_content&task=view&id=2207&Itemid=58](http://www.osservatorioantigone.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2207&Itemid=58)).

Indubbiamente uno stimolo per lo Stato italiano a correre ai ripari.

Alessandra Di Perna